

Sezione: TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 168

Anno: 2017

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 18/04/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

Fausta Di Grazia	Presidente
Antonio Galeota	Consigliere
Giuseppina Maio	Consigliere
Elena Tomassini	Consigliere
Giuseppe Di Benedetto	Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in appello iscritto al numero 47630 del registro di Segreteria della Sezione Terza Giurisdizionale di Appello, proposto dal sig. Fabio Mello, nato il 08/06/1973 a San Gallo (Svizzera), residente in Novoli (LE), via Toscana n.21/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Spalluto Paolo e dall'Avv. Alessandra Viterbo, tutti elettivamente domiciliati in Roma alla piazza degli Strozzi n. 26, presso lo studio dell'avv. Gabriele Valentini,

Avverso

la sentenza n. 273/2013 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia;

Visti gli atti tutti di causa;

uditi alla pubblica udienza del 14 ottobre 2016, con l'assistenza del segretario sig.ra Gerarda Calabrese, il Cons. relatore dott. Giuseppe Di Benedetto, l'Avv. Simone Lamarra su delega degli Avv.ti Spalluto Paolo e Alessandra Viterbo per l'appellante e il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Antongiulio Martina.

FATTO

1. Con la sentenza impugnata il sig. Fabio Mello è stato condannato al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, della somma di euro 9.127,02, comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre ad interessi legali, per danno all'immagine determinato nella qualità di Agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano commettendo insieme ad altri operatori di Polizia, una serie reiterata di episodi di corruzione per un periodo che la Procura ha individuato intercorrere dal 2001 al 2003, tesi a "favorire" – ricevendo o accettando denaro o altre utilità - le domande di sanatoria o di rinnovo di permessi di soggiorno richiesti da immigrati di nazionalità cingalese. La statuizione giudiziale ha, invece, accolto l'eccezione di prescrizione del danno patrimoniale diretto.

Per tali attività il sig. Mello è stato condannato definitivamente alla pena di anni uno, mesi undici e giorni venticinque di reclusione con sentenza del GIP di Milano n. 772/2006, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. divenuta irrevocabile con pronuncia della Corte di cassazione n. 30599, depositata in

data 27 luglio 2007.

2. Con l'appello –notificato alla Procura Generale in data 23.04.2014- l'attore ha dedotto:

- la prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno all'immagine e la violazione ed erronea applicazione dell'art. 17, comma 30 ter del d.l. n. 78/2009. Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che l'irrevocabilità della sentenza di condanna andava collocata alla data del deposito della sentenza n. 30599 della Corte di Cassazione (27.07.2007) e non a quella dell'udienza (31.05.2007) in cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Da tale prospettiva il diritto all'azione di responsabilità era già prescritto alla data (13.07.2012) della notifica dell'invito a dedurre;
- l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione del termine di 120 giorni di cui all'art. 5 della legge 19/1994;
- l'erronea e contraddittoria valutazione dei fatti –illogicità- difetto di motivazione, contestandosi la mancata valutazione dei fatti da parte del giudice di prime cure. In particolare si sostiene che dagli atti versati al processo emergerebbe che l'ammontare dei compensi illeciti percepiti non supererebbe l'importo di euro 1.260,00 e che, di conseguenza, applicando il disposto di cui all'art. 6 della legge 190/2012 l'importo del danno all'immagine non potrebbe superare quello di euro 2.520,00. Inoltre, poiché i fatti illeciti si sarebbero verificati in un arco temporale di soli 9 mesi e non di tre anni, l'entità del danno doveva essere rapportata alla retribuzione percepita in tale minore arco di tempo e, quindi, al massimo in euro 3.000,0;
- la mancata applicazione del potere riduttivo, nonostante la richiesta del procuratore regionale risultava eccessiva rispetto al comportamento posto in essere e i fatti non avevano avuto alcuna enfaticizzazione sulla stampa, concludendo con la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché per la riforma della stessa con declaratoria di assoluzione da ogni addebito e vittoria di spese; in via subordinata, in caso di reiezione del gravame.

3. Con memoria depositata in data 5 novembre 2014 la Procura Generale ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività evidenziando che la sentenza n. 273/2013 è stata notificata al sig. Mello in data 28.11.2013, mentre l'atto di appello risulta notificato alla Procura Generale solo in data 23.04.2014, ben oltre il termine di giorni 60 previsti dall'art. 1, comma 5 bis, della legge n. 19/1994.

Con riferimento alla richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza gravata l'organo requirente ha evidenziato che ai sensi del comma 5-ter dell'art. 1, della legge n. 19/1994 "il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata".

Nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'appello rilevando in merito:

- all'eccezione di maturata prescrizione che l'irrevocabilità della sentenza penale deve farsi coincidere con la data di deposito della sentenza della Cassazione in applicazione del principio generale secondo cui risponde alle esigenze di bilanciamento fra i contrapposti interessi riferire ad un evento certo la decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio di un diritto;
- alla quantificazione del danno erariale, che l'appellante non ha tenuto conto che i fatti illeciti si sono svolti in un arco temporale compreso fra gli anni 2001 e 2003 e per un numero di episodi corruttivi non inferiore a 25;
- al potere riduttivo, che la condotta dell'appellante è stata connotata da dolo e la vicenda ha suscitato rilevante *clamor* sugli organi di informazione,

concludendo con la richiesta di reiezione dell'appello, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.

4. A conclusione dell'udienza, uditi l'Avv. Simone Lamarra che nel riportarsi all'atto introduttivo ne ha chiesto l'accoglimento e il Pubblico Ministero che ha richiamato la memoria prodotta ed ha depositato relata di notifica della sentenza impugnata avvenuta in data 28.11.2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per tardività formulata dalla Procura Generale nelle proprie conclusioni.

1.1 L'eccezione è fondata e l'appello va dichiarato inammissibile per tardività. In tal senso si richiama la disciplina posta dall'art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994 e modificato dal d.l. n. 543/1996 convertito nella legge n. 639/1996, a norma del quale l'appello davanti alla Corte dei conti è "proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata".

Orbene, l'appello proposto risulta tardivo, in quanto notificato alla Procura il 23.04.2014, mentre la sentenza impugnata risulta notificata alla parte in data 28.11.2013.

Ne consegue l'inammissibilità dell'appello proposto.

2. Al pari delle già liquidate spese del primo grado di giudizio, anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono determinate come da dispositivo.

P.Q.M

La Corte dei conti – Sezione Terza Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità dell'appello n. 47630 proposto da Fabio Mello avverso la sentenza n. 273/2013 della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia.

Le spese di giustizia del grado seguono la soccombenza e vengono determinate in euro 112,00 (centododici//00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2016.

L'estensore

Il Presidente

F.to Giuseppe Di Benedetto

F.to Fausta Di Grazia

Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 18-04-2017

Il Funzionario Amministrativo

F.to Dott.ssa Anna Maria Guidi